



## **Cooperative in stato di crisi: il rapporto tra minore retribuzione e contribuzione**

*Renzo La Costa*

Ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali, nelle società cooperative – ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001 – è attribuita all'assemblea la facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale con la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi e con il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili; nonchè l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui sopra, forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie. Nell'ambito delle forme di apporto economico, è legittimo deliberare una specifica riduzione delle retribuzioni la cui economia concorra alla soluzione della crisi. Pur tuttavia – come da ultimo deciso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza nr.15172 del 4.6.2019 – tale deroga non incide sull'ammontare della contribuzione dovuta all'Inps in quanto vige il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva.

La pronuncia della suprema Corte nasce da un contenzioso insorto tra l'ente previdenziale ed una cooperativa che aveva regolarmente deliberato un piano di crisi aziendale di complessivi cinque entro i quali – tra le altre misure – al dichiarato scopo di salvaguardare il proprio livello occupazionale, si prevedeva di erogare ai soci per ogni ora lavorata una retribuzione convenzionale oraria e le maggiorazioni per il lavoro straordinario e

la trasferta, inferiori ai minimi contrattuali fissati dal CCNL. L'Inps e l'Ispettorato del Lavoro contestavano alla cooperativa un debito contributivo nascente dalla differenza tra quanto versato, coerente con la retribuzione effettivamente corrisposta, e quanto dovuto in applicazione dell'art. 1 comma 1 del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito in legge. n. 389 del 1989 (cosiddetto minimale contributivo).

A seguito di giudizio promosso dalla cooperativa il tribunale (prima) riteneva integralmente fondata la pretesa contributiva ma la Corte d'appello (poi) riteneva invece che nulla fosse dovuto dalla società che ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 6 della legge n. 142 del 2001, nel caso in cui la società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione

dei soci lavoratori, la contribuzione previdenziale debba essere calibrata sui minori importi concretamente erogati, in deroga alla disciplina del minimale contributivo di cui all'art. 1 della legge n. 389 del 1989.

E' quindi interessante evidenziare il percorso logico-giuridico che ha condotto la suprema Corte a ritenere fondata la pretesa contributiva.

La L. n. 142 del 2001, all' art. 3 comma 1 , nel prevedere che il trattamento economico del socio lavoratore dipendente da cooperativa debba essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, ne stabilisce la misura minima che non può essere inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.

Il successivo art. 6 della medesima legge disciplina il regolamento interno delle società cooperative, individuandone le previsioni essenziali, tra le quali enumera alla lettera d) "l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 3 (ed) il divieto per l'intero, durata del piano, di distribuzione di eventuali utili" e, alla lettera e), "l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità finanziarie...";

Lo stesso art. 6 aggiunge, al comma 2, che *"Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'art. 3 comma 2 bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla"*.

La stessa suprema Corte si è occupata della richiamata normativa, affermando che essa legittima l' incidenza *in peius* sul trattamento economico minimo di cui all'art. 3 comma 1, a patto che la deliberazione del "piano di crisi aziendale" contenga elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare l'effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge, la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi, uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame \* in coerenza con la posizione assunta dal Ministero del Lavoro nella nota di risposta ad interpello del 6 febbraio 2009.

Occorre dunque individuare le ricadute sul piano previdenziale della riduzione della retribuzione prevista dal piano di crisi aziendale della cooperativa, e dunque valutare se la società debba rispettare gli obblighi contributivi mediante il computo sulla base dell'importo versato, o debba comunque rispettare il minimale contributivo.

La disciplina previdenziale di riferimento del socio di cooperativa, a mente dell'art. 4 comma 1 della L. n. 142 del 03/04/2001, è quella prevista per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 6.

La stessa legge, al comma 3 dell'art. 4, ha delegato il governo ad emanare uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina previdenziale dei lavoratori

soci di società e di enti cooperativi , rispettando il principio direttivo della graduale equiparazione (in un periodo non superiore a cinque anni) della contribuzione previdenziale e assistenziale a quella dei lavoratori dipendenti da impresa.

E' intervenuto quindi il d.lgs. 06/11/2001, n. 423, che all'art. 3 ha previsto l'aumento graduale dell'imponibile contributivo per gli anni a decorrere dal 1 gennaio 2003, mediante l' applicazione di coefficienti progressivamente crescenti alla differenza tra la precedente parametrizzazione rapportata al c.d. minimo dei minimi (art. 7, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983, conv. in I. n. 638 del 1983 e succ. mod. ) ed il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, e ciò sino al 1 gennaio 2007, data a decorrere dalla quale per la determinazione della retribuzione imponibile trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 338 del 1989 (art. 3 comma 4).

La Corte ha dunque affermato che il principio del cd. minimo retributivo imponibile, secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. retribuzione virtuale di cui alla I. n. 389/89) è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale \*\* . La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro.

Anche nel caso in cui una società cooperativa delibere uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal CCNL di categoria ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142 del 2001, la contribuzione previdenziale deve comunque essere rapportata al c.d. minimale contributivo di cui all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. in I. n. 389 del 1989, e non ai minori importi concretamente erogati.

La delibera assembleare che prevede la riduzione della retribuzione come apporto del socio alla riduzione della crisi, seppure legittimata dal richiamato art. 6, non rientra infatti nelle «leggi, regolamenti, contratti collettivi» che a mente dell'art. 1 del d.l. n. 338 individuano la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, né l'art. 6 contiene alcun riferimento agli obblighi contributivi.

Discende del resto dai principi di autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di lavoro e dall' indisponibilità dei diritti previdenziali che le eventuali forme di apporto straordinarie previste a carico del socio lavoratore nel corso della crisi della cooperativa, seppure incidenti sul trattamento economico minimo previsto dalla legge, non incidano sull' integrale tutela della sua posizione previdenziale.

La soluzione è infine coerente con la delega conferita al Governo con l'art. 4, c. 3 della I. n. 142 del 2001, che, pur nella consapevolezza delle peculiarità del

sistema cooperativo e delle sue caratteristiche di mutualità, ha dettato l'inequivocabile criterio direttivo dell'equiparazione della contribuzione previdenziale dei soci lavoratori dipendenti da cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da imprese.

\*(Cass. 18-07-2018, n. 19096, Cass. 28/08/2013, n. 19832),

\*\* (Cass. 02/09/2016, n. 17531).